

LIBERALIZZAZIONI/ È una delle novità contenute nell'ultima bozza del decreto legge

# Confidi aperti ai professionisti

## Anche agli iscritti agli ordini accesso al capitale sociale


DI FABRIZIO G. POGGIANI

**N**ella maggioranza del capitale sociale dei consorzi fidi e delle società cooperative che esercitano l'attività di garanzia collettiva fidi spazio ai liberi professionisti.

Questo ciò che emerge dall'art. 10 del decreto sulle liberalizzazioni che modifica il comma 7, del dl n. 201/2011 (cosiddetta «manovra Monti»), convertito nella legge n. 214/2011.

Si ricorda, preliminarmente, che i consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono enti costituiti nella veste giuridica di cooperativa o società consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate; detti enti possono essere di primo e secondo grado.

Quelli di primo grado sono costituiti dalle piccole e medie imprese, quelli di secondo grado sono organismi formati dai consorzi di primo grado che hanno come scopo principale quello di fornire un'ulteriore garanzia per le attività degli stessi confidi di



primo grado, ma entrambi hanno come obiettivo quello di facilitare l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese, attraverso il rilascio da parte dei vari organismi associativi di precise garanzie, aumentando anche il potere contrattuale delle stesse imprese che richiedono finanziamenti, in particolare nel comparto bancario.

Di conseguenza, la modifica introdotta estende la partecipazione anche ai liberi professionisti (soci) a prescindere dall'attività esercitata che, insieme alle piccole e medie imprese (Pmi), devono detenere almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea, con il diritto a nominare gli organi con funzione di gestione e controllo strategico, di cui al ri-

chiamato art. 39, dl n. 201/2011.

Peraltro, si ricorda che il decreto Monti ha introdotto un rafforzamento dei fondi di garanzia a favore delle piccole e medie imprese proprio con

il citato art. 39, disponendo che le garanzie dirette e le contro-garanzie possono essere concesse «... a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia (...) di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie...» con un tetto massimo per singola impresa da stabilirsi con decreto interministeriale; trattasi di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

—© Riproduzione riservata—

